

Trascrizione di colloqui telefonici - Idoneità - Esclusione -
Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7505 del
31/03/2014

La prova scritta della transazione, necessaria ai sensi dell'art. 1967
cod. civ., non può consistere nella trascrizione di colloqui
telefonici, la quale non è "documento", né la riproduzione meccanica
di un documento.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7505 del 31/03/2014